



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA N 94 DEL 22-11-2022

Oggetto: **Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico valide dal 22 novembre 2022 fino al 30 aprile 2023**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", evidenzia che per salvaguardare la salute della popolazione e degli ecosistemi nel loro complesso è necessario migliorare lo stato della qualità dell'aria;
- la Regione Veneto con Delibera Consiglio Regionale n. 90 del 19/04/2016 ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), che ha classificato i comuni della Regione in zone in base alle diverse tipologie di inquinanti e ha elencato un insieme di misure ed azioni per il risanamento ed il miglioramento della qualità dell'aria; prevedendo per i Comuni la possibilità di adottare misure emergenziali per contenere i valori delle polveri sottili (PM 10) presenti nell'atmosfera;
- la Regione Veneto con DGR n. 1855 del 29 dicembre 2020, in adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 155/2010, ha approvato una revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, individuando il Comune di Farra di Soligo come appartenente alla zona "IT0524 Zona pedemontana".

CONSIDERATO che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 238 del 2 marzo 2021 ad oggetto "*Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea -Approvazione*" sono state approvate azioni straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria da estendere urgentemente al territorio regionale; tali misure riguardano in particolare i settori:
 - Agricoltura: ove sono previsti interventi volti a ridurre le emissioni di ammoniaca in quanto

Comune di Farra di Soligo

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235
codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265
www.farra.it

fonte di PM10 secondaria

- Trasporti: con interventi volti a ridurre gli ossidi di azoto e il PM10 primario derivante dall'utilizzo di mezzi inquinanti
- Energia: con interventi volti a ridurre le emissioni di PM10 primario derivante dalle combustioni di biomasse
- Il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) convocato dalla Provincia di Treviso il 26.09.2022 ha ribadito la necessità da parte dei Comuni di adottare le misure in oggetto attraverso specifiche ordinanze sindacali;
- Il Comune di Farra di Soligo ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e non rientra nell'Agglomerato;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 1089 del 9 agosto 2021 sono stati formulati indirizzi inerenti l'applicazione delle misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea;

CONSIDERATO che:

- le azioni straordinarie omogenee contenute nel suddetto pacchetto di misure per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento atmosferico definiscono una serie di misure a scala locale per mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento specialmente da particolato sottile, in funzione di tre gradi di allerta per il PM10, la cui valutazione è effettuata da ARPAV;
- sul sito internet di ARPAV sono reperibili "Mappe di previsione PM10" elaborate dall'Osservatorio Regionale Aria, con possibilità di acquisire Bollettini per il giorno corrente e fino a due giorni successivi la previsione della concentrazione media giornaliera di PM10, consentendo quindi quale informazione al pubblico di prevedere gli episodi acuti da PM10 al seguente indirizzo internet: http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/mappe_previsione_PM10.php;
- l'Accordo di programma delle Regioni del Bacino Padano di cui sopra, descrive le seguenti procedure di attivazione delle misure temporanee omogenee da applicare al verificarsi di condizioni di accumulo progressivo e di aumento delle concentrazioni di PM10 correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, individuate da ogni Regione con il supporto delle proprie agenzie ambientali, nel caso specifico ARPAV, attraverso Bollettini-livelli di allerta PM10:

LIVELLO DI ALLERTA	MECCANISMO DI ATTIVAZIONE DELL'ALLERTA	SEMAFORO
Nessuna allerta	Nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero -pari a 50 i.i.g/m ³ - della concentrazione di PM10.	Colore Verde
Primo Livello	Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento del valore limite giornaliero di 50 in/m ³ della concentrazione di PM10.	Colore Arancione
Secondo Livello	Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento del valore limite giornaliero di 50 l.g/m ³ della concentrazione di PM10.	Colore Rosso

CONSIDERATO inoltre che:

Ordinanza n. 94 del 22-11-2022

Comune di Farra di Soligo

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235
 codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265
www.farra.it

- ARPAV, al raggiungimento del 1° livello o del 2° livello di allerta arancio o rosso, invierà una e-mail per informare i Comuni interessati dal superamento dei livelli medi giornalieri di PM10;
- le misure temporanee, contenute nel presente atto, da attivare il giorno successivo a quello di controllo restano in vigore fino alla cessazione dei livelli di allerta con dati misurati e osservati;
- i cittadini potranno visualizzare le informazioni ARPAV relative ai livelli di allerta all'indirizzo: http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.122 del 27 febbraio 2015 ad oggetto "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182, comma 6 bis del D. Lgs. 152/2006";

VISTO Regolamento di Polizia Rurale "stralcio relativo alla gestione ed uso dei prodotti fitosanitari ed alla gestione di potature e biomasse" approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 31.03.2017 e successivamente modificato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 31.07.2018 nel quale vengono indicati i criteri e le modalità per la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali, agricoli e forestali;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1908 del 29/11/2016 "Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 "Approvazione del nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino Padano";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 813 del 22 giugno 2021 con la quale viene previsto tra l'altro il divieto di spandimento dei liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore a verde;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTI gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

che siano applicate ed osservate le seguenti misure urgenti per la tutela ed il risanamento dell'atmosfera:

1. Divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa, in funzione della classificazione introdotta dal decreto ministeriale n. 186/2017 per il riscaldamento domestico in presenza di impianti per riscaldamento a gas metano, gpl o altri combustibili ammessi, con una classe di prestazione emissiva:
 - INFERIORE ALLE "3 STELLE"- in allerta verde;
 - INFERIORE ALLE "4 STELLE"- in allerta arancio e rosso.
2. Divieto di combustione sul luogo di produzione dei residui vegetali agricoli e forestali, e in particolare dei residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini e vigneti. Lo smaltimento dei rifiuti vegetali dovrà avvenire mediante trinciatura e interrimento totale o parziale e/o compostaggio. In deroga al divieto di cui sopra, è

Ordinanza n. **94** del **22-11-2022**

Comune di Farra di Soligo

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235
codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265
www.farra.it

consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali, agricoli e forestali, solo ed esclusivamente in caso di necessità di abbruciamento per motivi fitosanitari disposti con provvedimento dell'autorità preposta.

In deroga al divieto di cui sopra, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali, agricoli e forestali, solo ed esclusivamente in caso di particolari caratteristiche orografiche del territorio, in particolare per le aree ubicate in zone difficilmente accessibili ai mezzi meccanici e non trattorabili a causa della forte pendenza del terreno, per questo motivo fonte di rischio per la sicurezza dei lavoratori agricoli; come dai criteri riportati nel Regolamento di Polizia Rurale “stralcio relativo alla gestione ed uso dei prodotti fitosanitari ed alla gestione di potature e biomasse” approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 31.03.2017 e successivamente modificato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 31.07.2018, tale attività, comunque vietata nelle giornate nebbiose, umide e piovose, dovrà essere effettuata alle seguenti condizioni:

- in orario diurno mezz'ora prima del sorgere del sole fino a mezz'ora dopo il tramonto;
- sul luogo di produzione dei residui vegetali agricoli e forestali con cumuli che non dovranno superare i 3 metri steri per ettaro (si intende per metro stero = 1 metro cubo vuoto per pieno);
- utilizzando materiale vegetale asciutto, al fine di ridurre le immissioni di sostanze inquinanti in atmosfera e l'eccessiva fumosità;
- l'attività di bruciatura in deroga deve essere segnalata all'ufficio comunale preposto, attraverso la compilazione di apposito modulo recante indicazione del luogo dove sarà prevista la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali.
- la dichiarazione sostitutiva di avvalersi della deroga per le combustioni sul luogo di produzione dei residui vegetali agricoli si intende riferita esclusivamente per il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo. Gli Uffici comunali effettueranno a campione i controlli di competenza.
- è facoltà dell'Amministrazione comunale, individuare ulteriori ambiti territoriali e/o problematiche suscettibili di divieto/deroga, la cui disciplina è suggerita da elementi di unicità ed eccezionalità.
- la bruciatura nei fondi agricoli di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è vietata e sanzionata come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del Titolo VI, parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- i residui vegetali da bruciare devono essere collocati ad una distanza minima di 30 mt dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili (terreni incolti e rovi, depositi di combustibili e/o materiali infiammabili), e ad una distanza non inferiore a metri 100 da zone boscate. Nel caso di bruciature poste a distanze inferiori a 100 metri da zone boscate, dovrà essere preventivamente acquisita deroga dal Servizio Forestale Regionale Settore di Treviso Venezia.
- la bruciatura è comunque vietata in periodi siccitosi secondo le indicazioni del UP Protezione Civile Regionale che dichiara il rischio di “massima pericolosità incendi”.

Ordinanza n. 94 del 22-11-2022

Comune di Farra di Soligo

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235
codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265
www.farra.it

- il proprietario del fondo o il conduttore deve assicurare la presenza ininterrotta, durante lo svolgimento di tutte le operazioni di bruciatura, di un adeguato numero di persone maggiorenni fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo.
- le operazioni di accensione e bruciatura sono consentite solo in assenza di vento al fine di evitare che le faville provenienti dalla combustione possano innescare ulteriori focolai;
- il Comune ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto concessa in deroga, anche in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche o ambientali non favorevoli, nonché di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali.

3. Limitazione della temperatura ambientale ai seguenti limiti:

- a. 19°C + 2°C negli edifici residenziali, direzionali, commerciali, sportivi, ricreativi, di culto e scolastici;
- b. 17°C + 2°C negli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, fatte salve esigenze tecnologiche o di produzione che richiedono temperature diverse dai valori limite;
- c. in condizioni di allerta arancione e rossa relativamente al valore limite giornaliero (pari a 50 ptg/m³) della concentrazione di PM 10 è fatto obbligo di abbassamento di 1°C nelle abitazioni e edifici pubblici.

Per gli impianti di riscaldamento alimentati a gas naturale dovranno inoltre essere rispettate le limitazioni di cui al DM 383 del 06.10.2022 con la riduzione del riscaldamento a 13 ore giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile con durata giornaliera di attivazione degli impianti compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

Tali disposizioni non si applicano:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura dei minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
 - b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
 - c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
 - d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
 - e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
4. Obbligo di utilizzo, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, di pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dell'all. X, parte II. sez. 4, par. 1, lett d) alla parte V del D.Lgs. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;
5. Divieto di spandimento di liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore a verde per inquinamento atmosferico; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;

Ordinanza n. 94 del 22-11-2022

Comune di Farra di Soligo

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235
codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265
www.farra.it

INVITA

a rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici;

DISPONE

- che le violazioni alle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalle specifiche disposizioni vigenti in materia, sono punite ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- gli Organi di Vigilanza sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e che alla stessa venga data massima pubblicità;

La presente ordinanza entrerà in vigore dalla data odierna e avrà efficacia fino al 30 aprile 2023 e comunque fino a eventuali ulteriori disposizioni che potrebbero essere rilevate da enti o organi sovraordinati.

AVVERTE

che responsabile del presente procedimento è l'Ing. Pasqualotto Loris, responsabile dell'Ufficio Lavori pubblici, patrimonio, ambiente e polizia locale, sito in Via dei Patrioti n. 52, Farra di Soligo (TV);

che gli atti del presente procedimento sono in visione previo appuntamento presso l'ufficio del responsabile del procedimento.

Si comunichi:

- all'Ufficio "Lavori pubblici, patrimonio, ambiente e polizia locale" del Comune;
- al Sig. Comandante della Stazione Carabinieri di Col San Martino (TV);
- alla Provincia di Treviso, Settore Ambiente e Pianificazione territoriale;
- alla Regione Veneto, settore Ambiente;
- all'Azienda ULSS n.2;
- all'ARPAV Treviso;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- alle associazioni di categoria degli agricoltori.

AVVERTE ALTRESÌ

ai sensi dell'articolo 3, 4 della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente *"nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"* che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR VENETO entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari.

ovvero, in alternativa

Ordinanza n. **94** del **22-11-2022**

Comune di Farra di Soligo

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235
codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265
www.farra.it

in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

Il Sindaco
F.to Dott. PERENCIN MATTIA

Ordinanza n. **94** del **22-11-2022**

Comune di Farra di Soligo

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235
codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265
www.farra.it